

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
SETTORE SALUTE

ANNO XXXXV

SETTEMBRE 2009

DISPENSA N. 9

BOLLETTINO UFFICIALE



ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2010

SOMMARIO

PARTE I

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE I FASCIA

Revoca incarico.....	Pag.	7
----------------------	------	---

DIRIGENTE II FASCIA

Conferimento incarico	»	7
Risoluzione rapporto di lavoro.....	»	8
Trattamento economico.....	»	8

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE

Annullamento posizione assicurativa.....	»	8
Risoluzione rapporto di lavoro.....	»	9

AREA C/3

Inquadramento	Pag.	9
Ricongiunzione periodi contributivi	»	11

AREA C/2

Collocamento a riposo	»	11
Indennità una tantum.....	»	12

AREA C/1

Comando	»	13
Congedo	»	14
Contratto individuale di lavoro	»	14
Rapporto di lavoro a tempo parziale	»	20
Ricongiunzione periodi contributiviI	»	20
Trattamento economico.....	»	22

AREA B/3

Cancellazione dai ruoli	»	22
Collocamento a riposo	»	22

Comando	Pag. 23
Contratto individuale di lavoro	» 23
Ricongiunzione periodi contributivi	» 39
Ripristino rapporto di lavoro a tempo pieno	» 41
Risoluzione rapporto di lavoro.....	» 41

AREA B/2

Collocamento a riposo	» 42
Congedo	» 42
Proroga comando	» 43
Ricongiunzione periodi contributivi	» 43
Risoluzione rapporto di lavoro.....	» 44
Trattamento economico.....	» 44

AREA B/1

Comando	» 44
Contratto individuale di lavoro	» 45
Ricongiunzione periodi contributivi	» 46
Risoluzione rapporto di lavoro.....	» 47
Trattamento economico.....	» 47

PARTE I

RUOLI ORGANICI

PERSONALE DEL MINISTERO

DIRIGENTE I FASCIA

Revoca incarico

Decreto ministeriale 30 aprile 2009

(Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009, reg. 5, fog. 131)

L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di reggenza del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, al dott. Fabrizio OLEARI, dirigente di prima fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni: è revocato a decorrere dalla data del presente provvedimento.

DIRIGENTE II FASCIA

Conferimento incarico

Decreto ministeriale 1° giugno 2009

(Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2009, reg. 5, fog. 274)

Art. 1.

(Oggetto)

Alla dott.ssa Monica CAPASSO, dirigente farmacista di seconda fascia con incarico di direzione dell'ufficio V della Direzione generale dei Farmaci e Dispositivi Medici, è conferito l'incarico di reggenza dell'Ufficio II della suddetta Direzione generale.

(Omissis)

Art. 3.

(Durata dell'incarico)

L'espletamento dell'incarico decorre dalla data del presente provvedimento e avrà scadenza in data 26 ottobre 2009.

Risoluzione rapporto di lavoro

Decreto ministeriale 1° settembre 2009

Il rapporto di lavoro della dott.ssa Anna PICCININI - dirigente di seconda fascia – con questa Amministrazione è risolto (Omissis) a decorrere dal 31 dicembre 2009.

Trattamento economico

Decreto ministeriale 29 maggio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 26 giugno 2009)

A decorrere dal 1° giugno 2005 è attribuito a favore della dott.ssa Loredana CATALANI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Roma, trasferita per mobilità nei ruoli dell'ex Ministero della Salute ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrata nella qualifica di dirigente amministrativo di II fascia, il trattamento economico previsto dall'art. 52 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006, relativo al personale dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 secondo biennio economico 2004-2005.

La dott.ssa Loredana CATALANI conserva la retribuzione individuale di anzianità annua di € 978,24 già in godimento.

DIRIGENTE DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE**Annullamento posizione assicurativa**

Decreto ministeriale 16 marzo 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 14 aprile 2009 al n. 213)

È annullato il D.D. 03 maggio 2006 con conseguente annullamento della posizione assicurativa costituita nei confronti della dott.ssa .ANGELONE Sara.

Risoluzione rapporto di lavoro

Decreto ministeriale 31 agosto 2009

Il rapporto di lavoro con il dott. Giovanni RATTEGNI – dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato – è risolto, (Omissis) a decorrere dal 1° settembre 2009.

Decreto ministeriale 15 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con il dott. Floriano FARAGÒ (Omissis) - dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato - è risolto, (Omissis) a decorrere dal 16 settembre 2009.

Decreto ministeriale 15 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con il dott. Andrea IORIO (Omissis) - dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato - è risolto, (Omissis) a decorrere dal 16 settembre 2009.

Decreto ministeriale 16 settembre 2009

Per i motivi di cui in premessa, il rapporto di lavoro del dott. Antonio RIILLO - dirigente medico delle professionalità sanitarie - con questa Amministrazione è risolto, (Omissis) a decorrere dal 1° aprile 2010.

Decreto ministeriale 16 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con il dott. Vincenzo SCUTARI (Omissis) - dirigente veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato - è risolto, (Omissis) a decorrere dal 1° ottobre 2009.

AREA C/3

Inquadramento

Decreto ministeriale 3 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 9 luglio 2009)

Art. 1.

1. In esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2008, iscritta al n. 9570/2005 della Corte di Appello di Roma-sezione lavoro, notificata in forma esecutiva, nella sola parte dispositiva, in data 23 aprile 2009, i sigg.ri Adriana PROIA, Deodato

MORELLO – cessato dal servizio per collocamento a riposo il 1° febbraio 2006 -, Stefano PIRONE – trasferito per mobilità all’Agenzia Italiana del Farmaco il 1° gennaio 2004 -, Rosanna ALOI, Pasquale AMATO – trasferito per mobilità all’Agenzia Italiana del Farmaco il 1° gennaio 2004 -, Paola DI PAOLO e Maria Grazia PAS-SALALPI, sono provvisoriamente inquadrati a decorrere dal 1° dicembre 2002, sia agli effetti giuridici che economici, nell’area C, posizione economica C3 con il profilo professionale di coordinatore del settore amministrativo, economico finanziario, dell’organizzazione e della comunicazione.

2. Con successivo provvedimento di liquidazione saranno quantificate le obbligazioni pecuniarie del Ministero nei confronti dei suddetti dipendenti per il periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2002 e la data del presente provvedimento.

Art. 2.

1. L’efficacia del D.D. 19 novembre 2002, citato in premessa, che ha, tra l’altro, disposto l’inquadramento dei dipendenti su menzionati nella posizione economica C2 è sospesa nella parte che riguarda i medesimi dipendenti.

2. Sono fatti salvi, sia agli effetti giuridici che agli effetti economici, le eventuali diverse determinazioni che dovessero scaturire dall’esito definitivo del contenzioso, con particolare riferimento al necessario recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte agli interessati, fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni di fatto dall’art. 2126 del Codice Civile.

3. Con separata determinazione sarà definita la provvisoria collocazione degli interessati nei ruoli di anzianità del personale non dirigenziale del Ministero.

Decreto ministeriale 3 giugno 2009

(Registrato all’Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 26 agosto 2009)

Art. 1.

1. In esecuzione della sentenza del 17 dicembre 2008, iscritta al n. 9570/2005 della Corte di Appello di Roma - sezione lavoro, notificata in forma esecutiva, nella sola parte dispositiva, in data 23 aprile 2009, i sigg.ri Giuseppe CASINI - trasferito per mobilità all’Agenzia Italiana del Farmaco il 1° gennaio 2004 - e Daniela CRICENTI, sono provvisoriamente inquadrati a decorrere dal 19 novembre 2002, sia agli effetti giuridici che economici, nell’ area C, posizione economica C3 con il profilo professionale di coordinatore del settore statistico informatico.

2. Con successivo provvedimento di liquidazione saranno quantificate le obbligazioni pecuniarie del Ministero nei confronti dei suddetti dipendenti per il periodo intercorrente tra il 19 novembre 2002 e la data del presente provvedimento.

Art. 2.

L'efficacia del D.D. 19 novembre 2002, citato in premessa, che ha, tra l'altro, disposto l'inquadramento dei dipendenti su menzionati nella posizione economica C2 è sospesa nella parte che riguarda i medesimi dipendenti.

2. Sono fatti salvi, sia agli effetti giuridici che agli effetti economici, le eventuali diverse determinazioni che dovessero scaturire dall'esito definitivo del contenzioso, con particolare riferimento al necessario recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte agli interessati, fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni di fatto dall'art. 2126 del Codice Civile.

3. Con separata determinazione sarà definita la provvisoria collocazione degli interessati nei ruoli di anzianità del personale non dirigenziale del Ministero.

Ricongiunzione periodi contributivi

Decreto ministeriale 23 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 4 agosto 2009 al n. 771)

Sono computati, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, a favore del dott. FRANCESANGELI Massimo mesi 10 e giorni 14 di servizio prestato presso l'ex Amministrazione P.T. dal 14 giugno 1979 all'11 settembre 1979, dal 1° giugno 1980 al 2 agosto 1980 e dal 3 febbraio 1981 al 15 luglio 1981.

L'INPS verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'Interessato, relativamente al periodo di servizio ammesso al computo.

AREA C/2

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 4 settembre 2009

Il sig. MORETTI Mario, (Omissis) - Specialista del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - C2 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo (Omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Indennità una tantum

Decreto ministeriale 1° settembre 2003

(Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2009, reg. 3, fog. 119)

Art. 1.

È conferita al dott. de TURA Antonmichele (Omissis) l'indennità una tantum di € 13.901,33 (tredicimilanovecentouno/33);

Art. 2.

La predetta somma sarà versata alla Corte Costituzionale - mediante accreditamento sul c/c bancario n. (Omissis) - intestato alla Corte Costituzionale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151 e 152 - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 quale indennità una tantum, spettante al dott. de TURA Antonmichele (Omissis) per il servizio reso presso questo Ministero, come sopra specificato.

Art. 3.

Il pagamento dell'indennità una tantum cui al precedente articolo sarà effettuato dall'INPDAP - Cassa Trattamenti Pensionistici Statali - di Roma, non appena il presente provvedimento sarà registrato alla Corte dei Conti.

Decreto ministeriale 15 ottobre 2003

(Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009, reg. 3, fog. 361)

Art. 1.

È conferita al dott. NOTO Roberto, (Omissis) l'indennità una tantum di € 21.555,55 (Ventunomilacinquecentocinquantacinque/55).

Art. 2.

La predetta somma sarà versata all'I.N.P.D.A.P. sede Prov.le di Roma - C.P.D.E.L. ai sensi del combinato disposto dagli artt. 113 e 115 - 2° e 4° comma del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, quale indennità una tantum spettante al dott. NOTO Roberto, (Omissis) per il servizio reso presso questo Ministero, come sopra specificato.

La spesa verrà stornata dalla Gestione Separata dello Stato alla Gestione Autonoma - C.P.D.E.L. - dell'INPDAP.

Art. 3.

Il pagamento dell'indennità una tantum cui al precedente articolo sarà effettuato non appena il presente provvedimento sarà registrato alla Corte dei Conti.

AREA C/1

Comando*Decreto ministeriale 15 aprile 2009*

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 10 luglio 2009)

Il comando della sig.ra Paola MARAIULO – collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C1 - presso l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è prorogato per un ulteriore periodo di un anno a decorrere dal 22 maggio 2009.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Decreto ministeriale 10 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2008)

Per i motivi in premessa, il comando del sig. Giorgio DE CRIGNIS – collaboratore amministrativo – è limitato al 31 maggio 2009.

Decreto ministeriale 15 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Per i motivi in premessa il comando del dott. Giuseppe DE MARCO, dipendente dell'Azienda USL RM/C, con il profilo professionale di collaboratore amministrativo - categ. D -, è prorogato per un periodo di un anno a decorrere dal 16 febbraio 2009.

Per la durata del comando, sono a carico del Ministero della salute, mediante rimborso all'Amministrazione di appartenenza, gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed agli emolumenti fissi e continuativi assimilabili alla predetta retribuzione e, comunque, non correlati a specifici incarichi ovvero alle modalità alla sede di erogazione della prestazione.

Congedo

Decreto ministeriale 24 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

La sig.ra Carla CAPITANI, collaboratore del settore amm.vo cont.le – C1 – è collocato in congedo per 30 giorni, a decorrere dal 28 luglio 2009 – ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 – art. 42 – comma 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il suddetto periodo, ai sensi degli artt. 43, comma 2 e 34, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, viene computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Durante tale periodo la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Contratto individuale di lavoro

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, Registro Visti Semplici n. 675 del 6 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1

Il rapporto di lavoro del dott. Giorgio DE CRIGNIS è trasferito dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, a decorrere dal 1° giugno 2009.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Il dott. DE CRIGNIS viene trasferito, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1° giugno 2009.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta con nota prot. n. . 0016072-P dell'11 maggio 2009, entro il termine assegnato, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto eventualmente già rese – ove ne ricorrano i presupposti - saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 13 – comma 4° - del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» sottoscritto il 16 febbraio 1999 e dell'accordo integrativo del 26 ottobre 2000, il dott. DE CRIGNIS viene inquadrato nell'area funzionale C, posizione economica C1, con l'attribuzione del profilo professionale di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, che, per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nella terza area, fascia retributiva F1, ed è tenuto a svolgere le mansioni previste per tale profilo dal medesimo accordo integrativo.

Non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica superiore ottenuti successivamente alla domanda di mobilità, pur aventi decorrenza giuridica anteriore alla data di trasferimento.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. C) della legge 28 novembre 2005, n. 246, al personale trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Ministeri.

Il medesimo mantiene l'eventuale retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

I crediti per retribuzioni, in qualunque forma spettanti, e quelli a qualsiasi altro titolo maturati dal dott. DE CRIGNIS in relazione alla prestazione di lavoro presso l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna dovranno essere fatti valere dal nominato dipendente esclusivamente nei confronti della predetta Amministrazione.

(Omissis)

Art. 6

Il dott. DE CRIGNIS è assegnato all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera di Bologna –Unità territoriale di Ravenna, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Art. 7

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo. E', in ogni

modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, Registro Visti Semplici n. 677 del 6 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Il rapporto di lavoro del dott. Fabrizio SPARACO è trasferito dall'Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, a decorrere dal 16 maggio 2009.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2.

Il dott. SPARACO viene trasferito, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 16 maggio 2009.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta con nota prot. n. 0016073-P dell'11 maggio 2009, entro il termine assegnato, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto eventualmente già rese - ove ne ricorrano i presupposti - saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 13 - comma 4° - del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» sottoscritto il 16 febbraio 1999 e dell'accordo integrativo del 26 ottobre 2000, il dott. SPARACO viene inquadrato nell'area funzionale C, posizione economica C1, con l'attribuzione del profilo professionale di collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, che, per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nella terza area, fascia retributiva F1, ed è tenuto a svolgere le mansioni previste per tale profilo dal medesimo accordo integrativo.

Non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica superiore ottenuti successivamente alla domanda di mobilità, pur aventi decorrenza giuridica anteriore alla data di trasferimento.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. C) della legge 28 novembre 2005, n. 246, al personale trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Ministeri.

Il medesimo mantiene l'eventuale retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

I crediti per retribuzioni, in qualunque forma spettanti, e quelli a qualsiasi altro titolo maturati dal dott. SPARACO in relazione alla prestazione di lavoro presso l'Azienda Complesso Ospedaliero S. Giovanni Addolorata, dovranno essere fatti valere dal nominato dipendente esclusivamente nei confronti della predetta Amministrazione.

(Omissis)

Art. 6.

Il dott. SPARACO è assegnato agli uffici centrali del Ministero, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo. E', in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Settore Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 9 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai "Ministeri", stipulato il 16 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa dell'Unione Europea;

Il Rapporto di lavoro della Sig.ra Elisabetta PIA è trasferito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "D" all'ex Ministero della Salute, a decorrere dal 1° giugno 2009.

Art. 2.

La Sig.ra Elisabetta PIA, viene trasferita, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli dell'ex Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1° giugno 2009. L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile;

Art. 3.

La Sig.ra PIA, così come previsto dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente del Comparto "Ministeri", stipulato il 16 febbraio 1999, e dal succitato accordo integrativo del 26 ottobre 2000, viene inquadrata nell'area C, posizione economica C3, dell'organico dell'ex Ministero della Salute, con l'attribuzione del profilo di coordinatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, a decorrere dalla suindicata data del 1° giugno 2009;

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera C) della legge 28 novembre 2005, n. 246, alla Sig.ra Elisabetta PIA si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel Comparto "Ministeri".

La medesima mantiene l'eventuale retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

I crediti per retribuzioni, in qualsiasi forma spettanti e quelli a qualsiasi altro titolo maturati dalla Sig.ra PIA in relazione al servizio svolto presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "D", dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione di provenienza.

Art. 5.

La Sig.ra Elisabetta PIA è destinata a prestare servizio presso gli Uffici Centrali dell'ex Ministero della Salute;

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo. E' in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento, che ne costituisce il presupposto giuridico.

(Omissis)

Rapporto di lavoro a tempo parziale

Decreto ministeriale 4 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 30 giugno 2009)

Art. 1.

Il rapporto di lavoro della dott.ssa Maria Antonietta BERNASSOLA – collaboratore de settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica C1 , - viene trasformato, a decorrere dal 22 giugno 2009, da tempo pieno a tempo parziale verticale, sospendendo l'attività lavorativa dal 22 giugno al 22 settembre di ogni anno, e con prestazione dell'attività lavorativa dal 1° gennaio al 21 giugno e dal 23 settembre al 31 dicembre di ogni anno, pari al 75% di quella a tempo pieno.

La dott.ssa BERNASSOLA potrà chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 22 - comma 4 - del C.C.N.L. 16 maggio 2001 integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

Art. 2.

Il trattamento economico, anche accessorio, riferito a tutte le competenze fisse e periodiche, spettante alla dott.ssa BERNASSOLA, è proporzionale alla prestazione lavorativa.

Le assenze per malattia, le ferie, le festività soppresse e tutte le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal C.C.N.L. vigente, sono ridotte in proporzione alle effettive giornate di lavoro prestate, ai sensi dell'art. 23 del citato contratto.

Art. 3.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai "Ministeri".

Ricongiunzione periodi contributivi

Decreto ministeriale 4 maggio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 17 giugno 2009 al n. 634)

Sono ricongiunti a favore della dott.ssa DELBÒ Marisa, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi contributivi come appresso specificati:

ai fini del diritto: anni 4, mesi 10 e giorni 25;

ai fini della misura: anni 3, mesi 9 e giorni 07

senza contributo di ricongiunzione a carico in quanto l'onere della ricongiunzione è interamente coperto dalla contribuzione versata nella gestione previdenziale di appartenenza.

L'Inps è obbligato a versare allo Stato, nei termini previsti dall'art. 5 - ultimo comma - della citata legge n. 29/1979, l'importo complessivo della contribuzione ammontante in totale ad € (Omissis) pari all'importo dei contributi maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% annuo.

Decreto ministeriale 26 maggio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 4 agosto 2009 al n. 769)

Sono ricongiunti a favore del dott. VERSACE Giuseppe, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi contributivi come appresso specificati:

ai fini del diritto: anni 5, mesi 5 e giorni 16;

al fini della misura: anni 5, mesi 5 e giorni 16 dal 1° gennaio 1994 al 30 settembre 1999 senza contributo di ricongiunzione a carico in quanto l'onere della ricongiunzione è interamente coperto dalla contribuzione versata nella gestione previdenziale di appartenenza.

L'Inps è obbligato a versare allo Stato, nei termini previsti dall'art. 5 - ultimo comma - della citata legge n. 29/1979, l'importo complessivo della contribuzione ammontante ad € (Omissis) pari all'importo dei contributi maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% annuo.

Decreto ministeriale 12 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 5 agosto 2009 al n. 775)

Sono ricongiunti a favore della sig.ra BORGHI Elena, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi contributivi come appresso specificati:

ai fini del diritto: anni 2, mesi 5 e giorni 16;

ai fini della misura: anni 1, mesi 11 e giorni 23

previo versamento del contributo di ricongiunzione di € 1.934,46 da trattarsi in n. 30 rate mensili a decorrere dal secondo mese successivo alla data di registrazione del presente provvedimento all'Ufficio Centrale del Bilancio.

L'Inps è obbligato a versare allo Stato, nei termini previsti dall'art. 5 - ultimo comma - della citata legge n. 29/79, l'importo complessivo della contribuzione ammontante ad € (Omissis) pari all'importo dei contributi maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% annuo.

Trattamento economico

Decreto ministeriale 9 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 30 giugno 2009)

Alla sig.ra BOSCARINO Giuseppa Rita - Collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione – posizione economica C1 - assente (Omissis) per complessivi giorni 3, spetta il seguente trattamento economico:

il 90% dell'intera retribuzione fissa mensile ai sensi dell'art. 21 - comma 7 - lettera b) per giorni 3 non continuativi così specificati: un giorno il 15 aprile 2009 un giorno il 17 aprile 2009 e un giorno il 29 aprile 2009.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Ai sensi dell'art. 71 - comma 1 - del D.L. n.112 del 25/06/2008, convertito in legge 6/08/2008 n.133 per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto dal CCNL vigente in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, per i giorni di day hospital, nonché per le assenze relative a patologie che richiedono terapia salvavita.

AREA B/3

Cancellazione dai ruoli

Decreto ministeriale 11 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 26 agosto 2009)

Il sig. Federico GALLO - assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio confluirà nell'area II - fascia retributiva F3, cessa di far parte del ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a decorrere dal 3 giugno 2009, in quanto, con pari decorrenza, è stato trasferito per mobilità presso l'Agenzia Italiana del Farmaco.

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 4 settembre 2009

Il sig. AGNUSDEI Pensi Alessandro, (Omissis) - Assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo (Omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Decreto ministeriale 4 settembre 2009

La sig.ra MARERI Maria Adelina, (*Omissis* - Assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3 - di questa Amministrazione, è collocata a riposo (*Omissis*) a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Comando

Decreto ministeriale 27 aprile 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

La sig.ra Sonia GUERRERA - assistente tecnico in prova del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, B3 - è comandata a prestare servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco per il periodo dal 6 aprile al 30 settembre 2009.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Contratto individuale di lavoro

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Valentina FABRETTO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Valentina FABRETTO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Valentina FABRETTO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Valentina FABRETTO è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso gli Uffici centrali di questo Ministero - settore Salute, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuto a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Eva CALVI viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Eva CALVI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Eva CALVI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Eva CALVI è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso gli Uffici centrali di questo Ministero - settore Salute, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuto a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

Il sig. Alessandro NIEDDU viene assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora il sig. Alessandro NIEDDU non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Al sig. Alessandro NIEDDU viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Il sig. Alessandro NIEDDU è destinato a prestare la propria attività lavorativa presso gli Uffici centrali di questo Ministero - settore Salute, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuto a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena BARONE viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Maria Elena BARONE non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Maria Elena BARONE viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Maria Elena BARONE è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso gli Uffici centrali di questo Ministero - settore Salute, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuto a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Simona ROSSI viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Simona ROSSI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Simona ROSSI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Simona ROSSI è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Bologna, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

Il dott. Carlo DI SARIO viene assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora il dott. Carlo DI SARIO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Al dott. Carlo DI SARIO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Il dott. Carlo DI SARIO è destinato a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Genova, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Irene VISCARDI viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Irene VISCARDI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Irene VISCARDI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Irene VISCARDI è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari di Parma e temporaneamente distaccata presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Bologna, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Simona GAROFALO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Simona GAROFALO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Simona GAROFALO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Alla dott.ssa Simona GAROFALO è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Trieste – Unità Territoriale di Venezia, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La dott.ssa Assunta POLITO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la dott.ssa Assunta POLITO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla dott.ssa Assunta POLITO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La dott.ssa Assunta POLITO è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso il Posto di Ispezione Frontaliera di La Spezia, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

Il dott. Massimiliano LEPRI viene assunto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora il dott. Massimiliano LEPRI non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Al dott. Massimiliano LEPRI viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Il dott. Massimiliano LEPRI è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Trieste, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

La sig.ra Emanuela VESCOVO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora la sig.ra Emanuela VESCOVO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Alla sig.ra Emanuela VESCOVO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

La sig.ra Emanuela VESCOVO è destinata a prestare la propria attività lavorativa presso il Posto di Ispezione Frontaliera di Malpensa e temporaneamente assegnata all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Malpensa, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto, che viene stipulato ai sensi dell'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri», stipulato il 16 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

Art. 2.

Il dott. Stefano DEMURO viene assunta con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nell'area B posizione economica B3 - che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3 - con le mansioni previste per il profilo di assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione a decorrere dal 1° giugno 2009.

Ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, qualora il dott. Stefano DEMURO non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Nel caso in cui assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettiva presa di servizio.

Art. 3.

Al dott. Stefano DEMURO viene attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per la suddetta posizione economica.

Art. 4.

Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi di servizio effettivo ed è regolato dall'art. 14 bis del citato contratto collettivo.

Art. 5.

Il dott. Stefano DEMURO è destinato a prestare la propria attività lavorativa presso l'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Genova, dove dovrà presentarsi per assumere effettivo servizio nella data di cui all'art. 2.

Fatta salva la possibilità di trasferimenti d'Ufficio, la dipendente è tenuta a permanere presso la sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro, nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, prescritta per l'accesso al pubblico impiego, entro il termine assegnato, ovvero l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto giuridico, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto già rese saranno retribuite, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Ricongiunzione periodi contributivi

Decreto ministeriale 22 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 20 luglio 2009 al n. 738)

IL D.D. 27 dicembre 2004 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 16 febbraio 2005 al numero 308 viene modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Sono computati, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a favore della sig.ra POMPA Maria anni 2 mesi 6 e giorni 00 di servizio prestato come di seguito specificato:

	dal	al	a.	m.	gg.
Scuola Serangeli di Artena	1.12.1975		=	1	
Liceo Vailati di Genzano	2.12.1975	30.9.1976	9	29	
Istituto Lagrange di Roma	8.1.1977	29.3.1977	2	22	
Scuola Odascalchi di Roma	13.4.1977	22.4.1977	=	10	
Liceo Goethe di Roma	27.9.1978	2.10.1978	=	6	
	26.4.1977	4.6.1977	1	9	
Liceo Labriola di Ostia Lido	10.11.1977	17.11.1977	=	8	
Scuola Cincinnato di Acilia	21.11.1977	27.11.1977	=	7	
Liceo Borromini di Roma	19.1.1978	11.2.1978	=	23	
Liceo Vivona di Roma	14.2.1978	18.2.1978	=	5	
	12.2.1979	26.2.1979	=	15	
	1°12.1980	9.1.1981	1	9	
Scuola S. Francesco di Roma	20.2.1978	21.3.1978	1	2	
Scuola Omero di Roma	20.10.1978	9.11.1978	=	20	
	13.11.1978	22.11.1978	=	10	
Liceo Anco Marzio di Roma	11.1.1979	13.1.1979	=	3	
Scuola Parini di Roma	26.1.1979	4.2.1979	=	9	
	9.11.1979	18.12.1979	1	10	
	5.1.1980	31.1.1980	=	27	
	13.1.1981	1.5.1981	3	19	
Liceo S. Cannizzaro di Roma	28.2.1979	15.3.1979	=	16	
Marco Polo di Lido di Roma	21.4.1979	20.5.1979	1	00	
	23.10.1980	28.10.1980	=	6	
I.P.S. di Lido di Ostia	8.2.1980	19.2.1980	=	12	
Scuola Leonori di Acilia	23.2.1980	3.3.1980	=	11	
	31.10.1980	7.11.1980	=	8	
Scuola Corelli di lido di Roma	12.3.1980	19.3.1980	=	8	
	14.4.1980	18.4.1980	=	5	
Scuola Tuccimei di Roma	1°10.1980	20.10.1980	=	20	
			2	6	00

L'INPS verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'Interessato, relativamente al periodo di servizio ammesso al computo.

Art. 2

Sono riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a favore della predetta, mesi 1 e giorni 17 di servizio privo di copertura assicurativa prestato come di seguito specificato previo versamento del contributo di riscatto di euro 15,95.

	dal	al	a.	m.	gg.
Scuola Serangeli di Artena	24.11.1975	30.11.1975	=	=	7
Scuola Zanella di Valmontone	8.11.1976	7.12.1976	=	1	0
Istituto Lagrange di Roma	9.12.1976	18.12.1976	=	=	10
		=		1	17

(Omissis)

Poichè in applicazione del decreto in data 27 dicembre 2004, che viene modificato, la dipendente ha già pagato un contributo di riscatto di € 26,14 alla stessa, dopo la registrazione del presente provvedimento all'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero verrà rimborsata la somma di € 10,52.

Ripristino rapporto di lavoro a tempo pieno

Decreto ministeriale 3 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Il rapporto di lavoro della sig.ra Piera Elia MORGANDO - assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione - B3, che per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nell'area II, fascia retributiva F3, già trasformato a tempo parziale con il DD 8 agosto 2008 citato nelle premesse, ritorna a tempo pieno a decorrere dall'11 agosto 2009.

Risoluzione rapporto di lavoro

Decreto ministeriale 3 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con il sig. PAPPALARDO Emilio - assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - B3, è risolto (Omissis) dall'8 gennaio 2010.

AREA B/2

Collocamento a riposo

Decreto ministeriale 4 settembre 2009

Il sig. BIGIONI Sergio (Omissis) Operatore del settore tecnico dei servizi – B2 - di questa Amministrazione, è collocato a riposo (Omissis) a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Congedo

Decreto ministeriale 24 giugno 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Alla sig.ra Monica REALI - operatore del settore amm. cont.Le, area B2, assente dal servizio nel periodo sopra indicato, sono stati concessi giorni 31 di congedo (Omissis) come di seguito specificato:

a) giorni 24 dal 1° maggio 2009 - ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 47 commi 1 e 3, senza assegni;

b) giorni 7 dal 25 maggio 2009 - ai sensi dell'art. 10 lettera d) del CCNL 16 febbraio 1999, così come modificato dal CCNL 16 maggio 2001 del personale comparto Ministeri, con diritto all'intera retribuzione fissa mensile comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose e dannose per la salute.

I periodi sopra indicati, ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - art. 48 - comma 1, sono computati per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità di cui al punto a).

Decreto ministeriale 1° luglio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)

Alla sig.ra Francesca PETRASSI, Operatore tecnico della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - Area B2 - con contratto di lavoro a tempo determinato - è concesso 1 giorno il 4 giugno 2009 di assenza dal servizio, (Omissis) ai sensi dell'art. 47 – comma 2 – del D.lgs. n. 151/2001, senza assegni.

Il suddetto periodo, ai sensi dell'art. 48 – del D.lgs. n. 151/2001, sarà computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

*Decreto ministeriale 1° luglio 2009**(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 16 luglio 2009)*

Alla sig.ra DONATO Rosamaria Operatore Tecnico - con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale - in servizio presso l'UVAC Piemonte – PIF Torino - ai sensi dell'art. 47 – comma 2 – del D.lgs. n. 151/2001, sono concessi giorni 4 così specificati: un giorno il 7 maggio 2009 e giorni 3 dal 25 maggio 2009 di congedo senza assegni (*Omissis*).

I suddetti periodi, ai sensi del CCNL 16 maggio 2001 integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 e del D.Lgs. n. 151/2001, è computato per intero nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Proroga comando*Decreto ministeriale 6 novembre 2008**(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 4 febbraio 2009)*

Il comando del sig. Stefano SALARI - operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, B2 - presso il Ministero degli Affari Esteri è prorogato per il periodo dal 12 novembre 2008 all'11 novembre 2009.

Durante tale periodo la spesa rimane a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Ricongiunzione periodi contributivi*Decreto ministeriale 30 giugno 2009**(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 5 agosto 2009 al n. 774)*

Sono ricongiunti a favore della sig.ra RANCHELLA Stefania, ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 i periodi contributivi come appresso specificati:

ai fini del diritto: anni 12, mesi 1 e giorni 18;

ai fini della misura: anni 10, mesi 4 e giorni 12 dal 1° ottobre 1988 al 17 giugno 2001

previo versamento del contributo di ricongiunzione a carico di € 1.193,42 da trattarsi in n. 146 rate mensili a decorrere dal secondo mese successivo alla data di registrazione del presente decreto all'Ufficio centrale del Bilancio presso questo Ministero.

L'Inps è obbligato a versare allo Stato, nei termini previsti dall'art. 5 - ultimo comma - della citata legge 29/1979, L'importo complessivo della contribuzione ammontante ad € (*Omissis*) pari all'importo dei contributi maggiorati dell'interesse annuo composto del 4,50% annuo.

Risoluzione rapporto di lavoro

Decreto ministeriale 15 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con il sig. Antonio CARBONE - operatore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, B2 - seconda area - F2, è risolto a decorrere dal 1° febbraio 2010, (Omissis).

Trattamento economico

Decreto ministeriale 9 giugno 2008

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 30 giugno 2009)

Per effetto di quanto specificato nelle premesse alla sig.ra BURCHIANTI Rosella – Operatore del settore amministrativo contabile – posizione economica B2 – assente dal servizio (Omissis) ai sensi dell'art. 21 – comma 7 - del C.C.N.L. 16 maggio 1995, per complessivi giorni 4 spetta il seguente trattamento economico:

il 50% dell'intera retribuzione fissa mensile ai sensi dell'art. 21 – comma 7 – lettera c) per giorni 4 non continuativi così specificati: giorni 3 dall'8 aprile 2009 e un giorno il 22 aprile 2009.

I periodi ad assegni ridotti hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Ai sensi dell'art. 71 – comma 1 – del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, per i periodi .di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento nonché di ogni altro trattamento accessorio, fermo restando il trattamento più favorevole previsto dall'art. 6 comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero.

AREA B/1

Comando

Decreto ministeriale 19 maggio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 10 luglio 2009)

Il sig. Maurizio ROSSI – coadiutore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione, posizione economica B1 - è comandato a prestare servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità per il periodo di un anno, a decorrere dal 27 aprile 2009.

Durante tale periodo la spesa è a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Decreto ministeriale 28 novembre 2008

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 20 febbraio 2009)

Il comando del sig. TALLI Mauro - coadiutore del settore tecnico dei servizi, B1 – presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Durante tale periodo la spesa rimane a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Contratto individuale di lavoro

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 29 luglio 2009)

Convengono e stipulano che

Art. 1.

Il rapporto di lavoro del sig. Giovanni MECOZZI è trasferito dalla Azienda Ospedaliera «S. Camillo - Forlanini» al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ex Ministero della Salute, a decorrere dal 28 maggio 2009.

Quanto indicato in premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2.

Il sig. Giovanni MECOZZI viene trasferito, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ex Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 maggio 2009.

L'irregolare o mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine assegnato, comporterà la risoluzione del presente contratto con efficacia retroattiva e le prestazioni di fatto eventualmente già rese - ove ne ricorrano i presupposti - saranno retribuite ai sensi dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 13 - comma 4° - del C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» sottoscritto il 16 febbraio 1999 e dell'accordo integrativo del 26 ottobre 2000, il sig. Giovanni MECOZZI viene inquadrato nell'area funzionale B, posizione economica B1, con l'attribuzione del profilo professionale di coadiutore del settore tecnico dei servizi, che, per effetto del nuovo sistema classificatorio, confluirà nella seconda area, fascia retributiva F1, ed è tenuta a svolgere le mansioni previste per tale profilo dal medesimo accordo integrativo.

Non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una posizione giuridica superiore ottenuti successivamente alla domanda di mobilità, pur aventi decorrenza giuridica anteriore alla data di trasferimento.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. C) della legge 28 novembre 2005, n. 246, al personale trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Ministeri.

Il medesimo mantiene l'eventuale retribuzione individuale di anzianità maturata nell'Amministrazione di appartenenza all'atto del passaggio.

I crediti per retribuzioni, in qualunque forma spettanti, e quelli a qualsiasi altro titolo maturati dal sig. Giovanni MECOZZI in relazione alla prestazione di lavoro presso la Azienda Ospedaliera «S. Camillo - Forlanini», dovranno essere fatti valere dal nominato dipendente esclusivamente nei confronti della predetta Amministrazione.

(Omissis)

Art. 6.

Il sig. Giovanni MECOZZI è assegnato agli uffici centrali del Ministero, fatta salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio.

Art. 7.

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto e dalla disciplina del vigente Contratto collettivo nazionale, anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro nonché dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal suddetto contratto collettivo. È, in ogni modo, condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di trasferimento nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, ex Ministero della Salute, che ne costituisce il presupposto giuridico.

Ricongiunzione periodi contributivi

Decreto ministeriale 19 maggio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio il 17 giugno 2009 al n. 636)

Sono computati, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, a favore del sig. RUTIGLIANO Angelo anni 13, mesi 5 e giorni 18 di servizio prestato presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano dal 2 novembre 1990 al 19 aprile 2004.

L'INPS verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato/a, relativamente_al periodo di servizio ammesso al computo.

Risoluzione rapporto di lavoro

Decreto ministeriale 16 settembre 2009

Il rapporto di lavoro con la sig.ra LAZAZZERA Lina – coadiutore del settore tecnico del settore tecnico dei servizi - B1, è risolto, (Omissis) dal 1° marzo 2010.

Trattamento economico

Decreto ministeriale 13 luglio 2009

(Registrato all'Ufficio centrale del Bilancio, presso il Ministero della Salute il 28 luglio 2009)

A decorrere dal 28 maggio 2009 è attribuito a favore del sig. MECOZZI Giovanni, già dipendente dell'Azienda Ospedaliera «S. Camillo-Forlanini», trasferito per mobilità nei ruoli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ex Ministero della Salute, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrato nella qualifica di coadiutore del settore tecnico, posizione economica B1, seconda area, fascia retributiva F1, il trattamento economico sotto indicato:

(Omissis)

L'interessato conserva la retribuzione individuale di anzianità annua lorda di € 68,64 già in godimento.

(MOD-BP-09-211-099) Roma 2010- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S

